

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

ex artt. 2229 c.c. e seguenti

(approvato con Delibera del CdA del 28/02/2017)

ART. 1 OGGETTO, FINALITA’ E PRINCIPI GENERALI

- 1.1.** Il presente Regolamento disciplina e stabilisce i requisiti, i criteri e le procedure per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione mediante contratto d’opera intellettuale di cui agli artt. 2229 c.c. e seguenti.
- 1.2.** Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli appalti di servizi disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* che hanno per oggetto il compimento di un’opera o di un servizio, verso un corrispettivo in denaro, raggiunto tramite una stabile organizzazione imprenditoriale dei mezzi necessari e con l’assunzione in proprio del rischio imprenditoriale. In questo caso viene a mancare l’elemento personalistico della prestazione intellettuale che caratterizza gli incarichi di cui al precedente paragrafo, in cui il prestatore d’opera di obbliga ad eseguire l’opera o il servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza l’assunzione del rischio che deriva da un’organizzazione articolata dei mezzi necessari per rendere la prestazione.
- 1.3.** Resta ferma la possibilità per la Fondazione, in vista del perseguimento dei propri scopi statutari di cui all’art. 2 dello Statuto, stipulare accordi diretti con istituzioni universitarie italiane e straniere e con altri enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, volti allo scambio di informazioni di carattere scientifico, tecnico, economico, sociologico, giuridico o di altro genere pertinenti alle proprie finalità

1

ART. 2 DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

- 2.1.** Per incarichi di collaborazione autonoma (*“contratti di prestazione d’opera intellettuale”*) si intendono tutti gli incarichi individuali affidati a soggetti estranei alla Fondazione nei quali la componente personalistica e intellettuale della prestazione assume particolare rilevanza.
Tale tipo di rapporto riguarda l’esecuzione di una prestazione frutto dell’elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento, senza vincolo alcuno di subordinazione e in condizioni di assoluta indipendenza.
- 2.2.** Il prestatore di opera intellettuale autonoma deve essere una persona fisica che opera in proprio o con l’apporto limitato di collaboratori (i quali non vantano pretesa alcuna nei confronti della Fondazione e agiscono sotto la direzione del singolo professionista che rimane il diretto responsabile). Il prestatore

deve essere in possesso di particolare qualificazione o specializzazione comprovata dalla presentazione alla Direzione della Fondazione del curriculum aggiornato.

2.3. Rientrano nella categoria di cui al precedente art. 2.1. i seguenti incarichi:

- a) *Incarichi di Studio*: sono conferiti per lo svolgimento di un'attività di studio e prevedono la consegna, entro il termine stabilito dal disciplinare di incarico, di report o relazioni intermedie e di un report o relazione finale nella quale devono essere illustrati i risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti dalla Fondazione;
- b) *Incarichi di Ricerca*: sono conferiti per lo svolgimento di un'attività di ricerca svolta nell'interesse della Fondazione; essi presuppongono la preventiva definizione di un programma di ricerca da parte della Fondazione, generalmente articolato in più fasi successive, con scadenze intermedie, articolandosi in una raccolta organica di materiale. Questi incarichi prevedono la consegna, entro un termine stabilito nel disciplinare di incarico, di report o relazioni intermedie e di un report o di una relazione finale che evidenzi la raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassume le conclusioni;
- c) *Incarichi di Consulenza*: riguardano le richieste di pareri ad esperti. Essi prevedono la consegna entro il termine previsto dal disciplinare di incarico di pareri in forma scritta in merito ad una o più questioni preventivamente determinate, allo scopo di acquisire un giudizio utile ad orientare l'azione della Fondazione.

ART. 3 REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

3.1. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento possono essere conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione e di adeguata competenza e/o esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati devono, pertanto, essere in possesso di idoneo titolo di studio e aver maturato una adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire. Oltre al titolo di studio può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo professionale.

3.2. Gli incarichi possono essere svolti da:

- Lavoratori autonomi professionali, anche organizzati in forma societaria nei casi previsti dalla legge, dotati di partita I.V.A. che esercitano abitualmente arti e professioni ponendo in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo;
- Lavoratori autonomi occasionali che pongono in essere atti economici in via meramente occasionale, ossia accidentalmente e sporadicamente.

ART. 4 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

4.1. Gli incarichi di collaborazione autonoma sono conferiti mediante affidamento diretto.

Il prestatore dovrà presentare alla Fondazione un curriculum aggiornato da cui sia possibile desumere la formazione del prestatore e le abilità ed esperienze professionali acquisite riferibili all'oggetto dell'incarico.

4.2. In alternativa alla procedura di affidamento di cui al precedente art. 4.1., la Fondazione potrà decidere di fare ricorso, in ragione delle particolari caratteristiche e del valore economico dell'incarico oggetto di affidamento, alla comparazione dei *curricula* professionali di almeno n. 3 soggetti di cui all'art. 3.2. individuati attraverso ricerche di mercato oppure mediante la consultazione dell'elenco degli operatori economici presente sulla piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia Sintel.

I *curricula* dovranno contenere la descrizione delle esperienze maturate e dei titoli posseduti in relazione alla tipologia di incarico oggetto di affidamento. Ove ritenuto necessario, la Fondazione potrà convocare i candidati per un colloquio.

I *curricula* verranno valutati dai Responsabili di area della Fondazione che nella valutazione terranno conto dei seguenti criteri in relazione all'oggetto dell'affidamento:

- esperienza maturata, risultante dallo svolgimento di attività specifiche pregresse;
- competenza sviluppata in base a percorsi formativi specifici seguiti in campi di attività attinenti all'oggetto dell'incarico;
- competenza teorica e pratica risultante dal possesso di titoli specialistici attinenti all'oggetto dell'incarico.

Se ritenuto necessario potranno altresì essere valutati:

- la qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- l'eventuale riduzione dei tempi di realizzazione dell'attività e del compenso.

ART. 5 CONTRATTO D'INCARICO

5.1. Il contratto, da stipularsi in forma scritta, deve contenere:

- a. generalità del contraente e della Fondazione;
- b. codice fiscale / partita Iva del Professionista;
- c. oggetto della prestazione, obiettivo e/o risultati da conseguire;
- d. data di inizio e termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
- e. luogo in cui si svolge la prestazione;
- f. ammontare del compenso, modalità e periodicità di corresponsione dello stesso;
- g. eventuali cause di recesso e/o risoluzione del contratto;
- h. eventuali penalità;
- i. foro competente per le eventuali controversie.

ART. 6 PROROGA DEL CONTRATTO.

6.1. E' ammessa la proroga del contratto previo consenso dell'interessato ove la Fondazione ravvisi un motivato interesse al completamento di progetti per i quali il contratto è stato stipulato oppure in caso di ritardi non imputabili al collaboratore.

ART. 7 CESSIONE DEL CONTRATTO.

7.1. Il contratto non può essere ceduto a terzi, né può esserne affidata parte della realizzazione a persona diversa dall'incaricato, fatto salvo l'avvalimento di collaboratori in forma limitata e sempre sotto la direzione dell'incaricato che rimane integralmente responsabile dell'espletamento della prestazione affidata.

ART. 8 VERIFICA DEI RISULTATI.

8.1. La Fondazione verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico valutando la rispondenza delle attività svolte e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi dell'incarico oggetto di affidamento. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto dal contratto, la Fondazione può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento.

ART. 9 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

9.1. Prima della scadenza del termine, il contratto può essere risolto unilateralmente o per accordo tra le parti per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione di carattere non temporaneo o per grave impedimento di una delle parti. La comunicazione della risoluzione deve essere effettuata per iscritto con un preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.

9.2. La colpa grave o l'inosservanza delle direttive ricevute oppure la negligenza ed imperizia atte a compromettere il raggiungimento dei risultati previsti potranno determinare la risoluzione del contratto previa contestazione formale dell'addebito all'interessato. Viene fatto salvo il diritto di risarcimento di ogni danno subito dalla Fondazione.

9.3. La Fondazione si riserva comunque la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237, comma 1, del codice civile riconoscendo alla professionista il corrispettivo per le sole prestazioni svolte sino al momento del recesso.

9.4. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa ai sensi dell'art. 2237, comma 2, del codice civile. In tal caso, avrà diritto al corrispettivo per le sole attività svolte sino al momento del recesso.

ART. 10 PENALI.

10.1. Nel contratto potranno essere previste penali in relazione all'omesso o ritardato svolgimento delle attività oggetto di incarico e delle obbligazioni assunte.

ART. 11 COMPENSO.

- 11.1.** L'ammontare del compenso da corrispondere al prestatore d'opera è determinato in relazione all'entità ed alla natura della prestazione oggetto di affidamento. Il compenso è da ritenersi di norma comprensivo dell'onorario, degli oneri e delle spese da sostenere per lo svolgimento dell'incarico (ad es. rimborso spese di viaggio).
- 11.2.** In casi eccezionali potrà essere pattuito il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. In tali ipotesi il contratto dovrà prevedere l'obbligo di separata contabilizzazione degli importi da corrispondere a titolo di rimborso spese, con la previsione di un tetto massimo ammissibile delle stesse, ove documentate, nonché l'obbligo di previa autorizzazione.
- 11.3.** Non è ammessa alcuna anticipazione in denaro.
- 11.4.** Il pagamento del compenso è subordinato all'effettivo ed accertato compimento della prestazione o di una fase della stessa, ove in tal senso pattuito in sede contrattuale. Le verifiche dei risultati della prestazione è resa dal Responsabile di area o dal Direttore.

ART. 12 TUTELA DELLA PRIVACY.

- 12.1.** La Fondazione, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 recante il "*Codice in materia di dati personali*", utilizzerà i dati del prestatore d'opera ai soli fini della gestione di ciascuna procedura e dell'instaurazione del rapporto conseguente.
- 12.2** Ciascun prestatore gode dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 tra i quali il diritto di:
- accedere ai dati che lo riguardano;
 - far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei e incompleti;
 - far cancellare i dati trattati in violazione della legge;
 - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
- 12.3.** Titolare del trattamento dei dati è il Direttore della Fondazione.

ART. 13 ABROGAZIONE

- 13.1.** A decorrere dall'approvazione del presente Regolamento, è abrogato il "*Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma a norma dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.*", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 6/10/2015.